



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA SANZIONE A SEGUITO DELL'IRREPERIBILITÀ ACCERTATA DA PARTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI TORINO" PRESENTATA IN DATA 16 LUGLIO 2018 - PRIMA FIRMATARIA IMBESI.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- l'articolo 11, comma 1, del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) prevede diversi tipi di procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità tra cui alla lettera C: "per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.";
- i nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al Questore;
- i cittadini cancellati che non hanno comunicato la loro irreperibilità, per poter essere reinseriti all'interno dei registri anagrafici della Città necessitano, dunque, di provvedere al pagamento di una sanzione (di cui all'articolo 11 Legge 24 dicembre 1954 n. 1228) che è pari a Euro 43,00 (per ammissione all'oblazione) se pagata entro dieci giorni dalla contestazione ovvero notificazione della medesima sanzione amministrativa, mediante versamento in contanti o tramite assegno circolare a favore della Direzione Servizi Civici della Città di Torino;

CONSIDERATO CHE

- le persone sanzionate paiono essere in gran parte soggetti senza fissa dimora, i quali, al momento della perdita dell'abitazione e dell'inizio della loro vita per strada, abbiano omesso di segnalare i "fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche".

E' facile osservare che la situazione sociale, economica e personale di chi precipita in disgrazia non facilita la percezione dell'urgenza di ottemperare al sopra descritto obbligo di legge, nella peraltro remota ipotesi che tale obbligo sia ancorché conosciuto.

Dal racconto di alcune persone interessate nella presente vicenda, parrebbe di comprendere che gli Uffici dell'Anagrafe richiedano di prassi il pagamento dell'oblazione in argomento con le modalità sopra descritte e presentandolo, anche informalmente, come condizione necessaria per procedere all'accertamento, e quindi al riconoscimento, della nuova residenza dichiarata che, per i motivi sopra citati, trattandosi molto spesso di soggetti senza fissa dimora, non può che essere la via fittizia la quale residenza apre la porte alla fruizione di tutti i diritti costituzionalmente garantiti.

Nessuna norma prevede che il pagamento della sanzione in argomento costituisca condizione di procedibilità per la iscrizione anagrafica, perché il pagamento di una sanzione costituirebbe un inaccettabile prerequisito per godere dei diritti costituzionali connessi alla residenza (diritto alla salute, al lavoro, civili, elettorali, eccetera).

Ciò è puntualmente esplicitato anche da una lettera inviata dall'Associazione Avvocato di Strada Onlus all'attenzione degli Uffici Anagrafe della Città di Torino, dell'Assessora Pisano ed alla Sindaca;

- la legislazione vigente permette ad ogni singolo di ottenere il pagamento a ruolo di ogni sanzione, e che il contesto di normativa europea consente di pagare le suddette sanzioni tramite qualunque strumento valido;

INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se siano a conoscenza di questi casi citati e portati alla luce anche da terzi;
- 2) quale sia la modalità seguita dagli Uffici Anagrafici della Città di Torino per la iscrizione nei registri anagrafici;
- 3) se non sia il caso di emanare una circolare interna a tutte le sedi anagrafiche decentrate al fine di esplicitare meglio le azioni da mettere in atto sul pagamento e iscrizione a ruolo della sanzione in oggetto;
- 4) quante persone sono state sanzionate negli ultimi tre anni e se le sanzioni sono state incassate dalla Città.

F.to: Serena Imbesi
Carlotta Tevere
Antonio Fornari